

# Statuto IdeAzione C.I.A.O.

## Art. 1 DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

E' costituita una libera Associazione con durata illimitata, senza scopo di lucro, denominata " **IdeAzione Cultura Identita' Associazioni Organizzazioni non profit**", in forma contratta "IdeAzione C.I.A.O." IdeAzione C.I.A.O. è Ente di Promozione Sociale, Culturale ed Assistenziale, è disciplinata dal presente Statuto ed agisce ai sensi della legge n. 383/2000.

E' soggetto attivo del sistema del terzo settore italiano ed internazionale, promuove cultura, ricerca, socialità e solidarietà, è indipendente e pluralista; l'ordinamento interno dell'Ente è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli affiliati. A tal fine tutte le cariche associative sono elettive.

## Art. 2 OGGETTO SOCIALE

IdeAzione C.I.A.O. :

1. Promuove e diffonde espressioni della cultura e dell'arte;
2. Persegue finalità di ricerca, divulgazione, didattica, catalogazione e valorizzazione del patrimonio storico culturale italiano, nonché di promozione, valorizzazione e conoscenza dell'arte, della storia, dell'archeologia, della pittura, della musica, del teatro, del cinema, delle arti visive in genere, dell'immagine, del tempo libero e di ogni altra forma artistica, letteraria ed espressiva;
3. Promuove l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;
4. Promuove e valorizza tutte le ricorrenze e festività legate alla memoria e alla tradizione Nazionale, promuove la crescita spirituale dell'individuo opera nel campo del tempo libero, dello sport, della cultura, della ricerca, dell'assistenza e del volontariato, della ricreazione, dello spettacolo e del turismo;
5. Promuove la pratica delle forme di servizio civile nazionale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;
6. Opera senza fini di lucro e favorisce che i cittadini, uomini e donne, di ogni nazionalità, con un'attenzione particolare alle persone più esposte ai rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie;
7. Promuove attività rivolte a persone, uomini e donne, di ogni età e condizione sociale, quali occasioni per migliorare la qualità della vita;
8. Finalizza le proprie iniziative alla socializzazione, al rapporto solidale anche con persone di culture diverse, alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico delle responsabilità, all'espressione e alla salvaguardia della dignità della persona;
9. collabora con altre realtà associative, forze sociali ed istituzioni per migliorare le Leggi, le normative e gli interventi pubblici nella società civile;
10. Promuove politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione sociale e culturale, come parte integrante del diritto di associazione dei cittadini;
11. Promuove attività interculturali ed interetniche quali occasioni di educazione alle differenti specificità e reciprocità;
12. Organizza e gestisce mostre, fiere ed eventi;
13. Promuove la finanza etica, l'educazione dei consumi, la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
14. Promuove la tutela ambientale e della protezione civile, l'impegno per la difesa degli animali contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti;
15. Si adopera per la tutela dei diritti dei minori;
16. Organizza ed eroga prestazioni e servizi socialmente utili per i crescenti bisogni culturali, ricreativi e sociali degli iscritti, degli aderenti e di ogni cittadino;
17. Assume iniziative a favore degli anziani, dei portatori di handicap e dei tossicodipendenti, anche attraverso apposite strutture di volontariato, della promozione sociale e culturale attraverso le società, i circoli e le associazioni affiliate. Attraverso anche attività di studio, ricerca, corsi di formazione professionale e quant'altro si rendesse necessario al raggiungimento di tali scopi.

Sono attività di rilevanza della Associazione, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali quali:

18. Attività di comunicazione, informazione, l'emittenza radiotelevisiva, l'editoria, le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione ivi comprese tutte le forme di comunicazione telematiche, riservate ai propri iscritti, associati e affiliati;
19. L'organizzazione di viaggi e soggiorno turistici per turismo giovanile o per finalità ricreative culturali o sociali, la gestione diretta e indiretta di strutture ricettive classificate come "esercizi complementari" ovvero "altre strutture ricettive" ai sensi della legge quadro nazionale sul turismo, gestite in forma non imprenditoriale e riservandone l'uso o i servizi agli iscritti, associati o partecipanti a organizzazioni affiliate in attuazione degli scopi istituzionali;
20. Le attività di informazione, formazione (in aula e attraverso strumenti telematici), ricerca e aggiornamento professionale, attraverso "progetti di formazione", "progetti culturali" e "progetti di ricerca" redatti dall'Ente e coordinati con i propri associati e affiliati. Sono comprese anche le attività d'informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali dell'Ente, sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).

### **Art. 3 SOCI**

Hanno formale rapporto di appartenenza all'Ente:

- Gli organismi affiliati e i loro soci tesserati, attraverso l'affiliazione;
- I soci collettivi, modalità riservata per le affiliazioni delle strutture ricettive;
- I soci ad honorem, attraverso il tesseramento;
- I dirigenti centrali e periferici, eletti secondo le norme statutarie, attraverso il tesseramento.

Ogni altra persona fisica potrà instaurare tale rapporto solo per il tramite degli organismi affiliati.

### **Art. 4 SOCI ORDINARI**

Sono soci dell'Ente, gli organismi affiliati nazionali o internazionali e gli iscritti; sono organismi affiliati gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative in via semplificativa: associazioni culturali, circoli culturali, centri ricreativi e sociali, associazioni sportive, fondazioni, associazioni di volontariato, associazioni giovanili, cooperative sociali e società di mutuo soccorso che ne facciano domanda, anche per via telematica, e che rispettino le norme stabilite dal presente Statuto.

L'affiliazione è subordinata al pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Nazionale ed alla ricezione delle tessere inviate da parte degli organi periferici ovvero dall'ufficio tesseramento nazionale. Tutti gli organismi affiliati debbono essere retti da uno Statuto ispirato a principi di democrazia interna e che prevedano l'assenza del fine di lucro, la natura elettiva di tutti gli organi sociali, che devono essere ricoperti da persone che non abbiano riportato condanne per delitti dolosi e/o essere stati radiati da parte dell'Ente.

I soggetti esteri vengono affiliati all'Ente attraverso una apposita delibera del Comitato Esecutivo, previa verifica da parte del Segretario Generale dei requisiti e della rispondenza ai principi alle finalità e agli impegni istituzionali dell'Ente.

Per ottemperare le finalità di cui all'Art.2 comma 19, l'Ente può affiliare strutture ricettive considerate "esercizi complementari" ovvero "altre strutture ricettive", in via semplificativa: *bed & breakfast*, gli alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica, attività ricettive in residenze rurali, i centri soggiorno studi, case ed appartamenti per la vacanza, ostelli per la gioventù, le attività ricettive in esercizi di ristorazione, case per ferie, *country house* e piccole strutture a conduzione familiare. Per la ratifica da parte del Comitato Esecutivo di questa particolare tipologia di affiliazione, il Segretario Generale verificherà che oltre al pagamento della quota annuale per i soci collettivi stabilita dal Consiglio Nazionale, l'accettazione da parte dell'organismo della "convenzione di affiliazione delle strutture ricettive"; inoltre dovrà essere presente nella Provincia/Regione di riferimento, almeno un organismo affiliato.

Ogni cittadino può partecipare alle attività dell'Ente accettando le finalità e le norme stabilite dal presente Statuto, chiedendo l'iscrizione ad un organismo già costituito o creandone uno nuovo.

Non è ammessa alcuna forma di partecipazione temporanea alla vita associativa. Gli organismi affiliati, con esclusione delle strutture ricettive per la loro qualifica di soci collettivi, provvedono a tesserare i propri associati all'Ente.

Gli organismi affiliati e i soci possono essere esclusi dall'Ente se si contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto.

#### **Art. 5 SOCI SPECIALI**

I soci collettivi sono proposti dagli Organi Periferici o dai Delegati Territoriali al Segretario Generale per la verifica dei requisiti di affiliazione e da questo al Comitato Esecutivo per la delibera di ratifica dell'affiliazione; sono scelti sul territorio per ottemperare alle finalità istituzionali dell'Ente di cui all'Art. 2 comma 19 dello Statuto.

I soci ad honorem sono proposti dal Comitato Esecutivo e nominati dal Consiglio nazionale; sono scelti tra le persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Ente nelle attività connesse alla cultura, al volontariato, allo spettacolo.

I soci collettivi e i soci ad honorem non hanno diritto al voto all'Assemblea Nazionale.

#### **Art. 6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Gli organismi affiliati e i soci, con l'esclusione dei soci collettivi, sono tenuti ad osservare e far osservare ai propri iscritti, tesserati dell'Ente, lo Statuto e le decisioni degli organi dello stesso, comunque secondo le proprie sfere di competenza.

Gli organismi affiliati e i soci, devono annualmente provvedere al rinnovo della affiliazione e, con l'esclusione dei soci collettivi, al tesseramento all'Ente dei loro iscritti.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Gli organismi affiliati e i soci hanno diritto a:

- a) Partecipare secondo le norme statutarie alle assemblee;
- b) Partecipare a tutte le attività promosse, organizzate e realizzate dall'ente in ogni suo ambito.

Tutti i soggetti tesserati all'Ente in possesso dei requisiti prescritti, hanno diritto di concorrere alle cariche sociali.

#### **Art. 7 ACCESSO AGLI ORGANI SOCIALI**

Tutte le cariche nell'ambito dell'Ente sono onorifiche e gratuite. L'elettorato passivo, con esclusione dei soci collettivi, spetta solamente a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
- b) non aver riportato una condanna, anche in primo grado, per un reato infamante;
- c) essere tesserati all'Ente con regolarità amministrativa.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

#### **Art. 8 ORGANIGRAMMA**

Sono organi centrali dell'Ente:

- 1) L'Assemblea Nazionale;
- 2) Il Consiglio Nazionale;
- 3) Il Comitato Esecutivo;
- 4) Il Presidente dell'Ente;
- 5) Il Segretario Generale;
- 6) Il Revisore dei Conti;
- 7) La Commissione di Disciplina;
- 8) La Consulta dei Delegati Regionali;
- 9) Il Comitato Scientifico.

#### **Art. 9 ASSEMBLEA NAZIONALE**

L'Assemblea Nazionale dei Soci è sovrana e si riunisce in sessione elettiva ogni quattro anni, in sessione non elettiva ogni anno, entro il 30/6, per approvare il rendiconto finanziario dell'anno precedente; l'Assemblea Nazionale ha poteri deliberativi. L'Assemblea Straordinaria, sia elettiva che non, può essere richiesta da i due terzi del Consiglio Nazionale o dalla metà più uno degli organismi affiliati aventi diritto a voto. L'Assemblea Straordinaria deve essere indetta entro 60 giorni successivi alla richiesta e celebrarsi nei successivi 30. Sono competenti alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria: Il Consiglio Nazionale, qualora la richiesta sia avanzata da i due terzi della stessa; il Presidente, qualora la richiesta sia avanzata dalla metà più uno degli organismi affiliati aventi diritto a voto al momento della richiesta.

Partecipano all'Assemblea Nazionale con diritto di voto:

- a) il Presidente Nazionale;

- b) il Segretario Generale;
- c) i Componenti il Consiglio Nazionale;
- d) i Presidenti dei Coordinamenti regionali e provinciali;
- e) i Presidenti degli Organismi affiliati con almeno 300 tesserati;

Partecipano all'Assemblea Nazionale senza diritto di voto:

- a) il Presidente Onorario;
- b) il Revisore dei Conti;
- c) il Presidente ed i Componenti la Commissione Disciplina;
- d) il Procuratore Sociale;
- e) i Commissari e i delegati dei Coordinamenti regionali e provinciali;
- f) I Soci Collettivi ovvero le strutture ricettive affiliate;
- g) i Responsabili Nazionali dei dipartimenti;
- h) Il Presidente e i componenti del Comitato Scientifico;

A tutti i Soci e gli organismi affiliati in regola con l'affiliazione ed il tesseramento, con la sola esclusione dei soci collettivi, è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo. Ogni organismo affiliato ha diritto ad un voto ogni 300 (trecento) tesserati presso l'Ente e può delegare un altro avente diritto al voto; ogni organismo affiliato non può essere portatore di più di due deleghe.

#### **Art. 10 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE**

L'Assemblea Nazionale definisce i programmi e gli orientamenti dell'attività dell'Ente in relazione alle finalità istituzionali. L'Assemblea Ordinaria elegge, con votazioni separate e successive:

- a) Il Presidente dell'Ente;
- b) Da 6 a un massimo di 20 componenti del Consiglio Nazionale, comunque in numero pari;
- c) Il Revisore dei Conti (oltre 1 supplente);
- d) Il Presidente e 2 componenti la Commissione di Disciplina (oltre 2 supplenti).

Vota la relazione relativa la gestione dell'anno trascorso presentata dal Presidente dell'Ente e predisposta unitamente al Consiglio Nazionale, con allegata la relazione del Revisore dei Conti.

Delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria provvede all'elezione separata e successiva ad integrazione degli organi sociali ai sensi del presente Statuto.

Delibera sulle proposte di modifica dello Statuto.

Delibera sullo scioglimento dell'Ente.

Delibera, infine, sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Tutte le delibere approvate vengono affisse nell'albo della sede centrale, presso gli Organi Periferici e nell'apposita area riservata del sito web istituzionale.

#### **Art. 11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE**

L'indizione dell'Assemblea Nazionale è deliberata dal Consiglio Nazionale ed è convocata dal Presidente dell'Ente, a mezzo di comunicazione inviata a tutti gli aventi diritto e deve contenere sempre l'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire a mezzo lettera, oppure tramite fax, o via e-mail, almeno 14 giorni prima del giorno fissato.

L'Assemblea Nazionale ordinaria, si considera validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione con i soli presenti aventi diritto al voto. Delibera con la maggioranza semplice dei presenti, salvo diverse ipotesi così come previste dal presente Statuto.

L'Assemblea Nazionale straordinaria, si considera validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. Delibera con la maggioranza semplice dei presenti, salvo diverse ipotesi così come previste dal presente Statuto. L'Assemblea Straordinaria può essere convocata anche in concomitanza dell'Assemblea Ordinaria.

#### **Art. 12 DURATA DELLE CARICHE**

Gli organi dell'Ente durano in carica quattro anni salvo i casi di decadenza anticipata.

#### **Art. 13 CONSIGLIO NAZIONALE**

Il Consiglio Nazionale si compone:

- a) Dal Presidente dell'Ente;
- b) Da 6 a un massimo di 20 componenti eletti dall'Assemblea Nazionale, tra i quali saranno eletti il Vice Presidente, il Segretario Generale e i membri del Comitato Esecutivo.

Possono partecipare al Consiglio Nazionale senza diritto di voto su convocazione del Presidente dell'Ente:

- a) Il Presidente Onorario;
- b) Il Presidente del Comitato Scientifico;
- c) Il Presidente e i Delegati della Consulta dei Delegati Regionali;
- d) Il Revisore dei Conti;
- e) Il Presidente e i componenti la Commissione di Disciplina;
- f) Il Procuratore Sociale;
- g) I responsabili nazionali dipartimenti;
- h) I Presidenti degli Organi Periferici e i Commissari degli Organi Periferici.

In caso di impedimento del Presidente dell'Ente tale funzione sarà assunta dal Vice Presidente.

Il Consiglio Nazionale:

- Elege il Comitato Esecutivo;
- Elege il Vice Presidente;
- Elege il Segretario Generale;
- Elege il Presidente Onorario;
- Elege il Procuratore Sociale;
- Approva annualmente il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente, documento che sarà ratificato dall'Assemblea Nazionale;
- Approva i programmi di attività predisposti dal Comitato Esecutivo, in linea con i deliberati dell'Assemblea Nazionale;
- Da disposizioni al Segretario Generale per attuare i programmi di attività.

Il Consiglio Nazionale è convocato almeno 1 volta l'anno su richiesta del Presidente dell'Ente o 2/3 dei componenti. La convocazione fatta mediante lettera raccomandata oppure tramite fax oppure per via e-mail e deve essere inviata almeno 7 giorni prima della data fissata.

Il Consiglio Nazionale si considera validamente costituito con la partecipazione della metà più uno dei componenti e delibera con la maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. Il Segretario Generale svolge compiti di segreteria nei lavori del Consiglio Nazionale.

#### **Art. 14 COMITATO ESECUTIVO**

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente dell'Ente, dal Vice Presidente e da un massimo di 5 elementi, tutti nominati tra i membri del Comitato Nazionale.

Individua, su proposta del Presidente dell'Ente, il Presidente del Comitato Scientifico e il Presidente della Consulta dei Delegati Regionali.

Provvede alla nomina dei Delegati Territoriali in relazione alla situazione di ogni singola Regione/Territorio.

Provvede all'assegnazione degli incarichi operativi fra i suoi componenti e provvede altresì alla individuazione dei Commissari Straordinari degli Organi Periferici.

Delibera, su proposta del Segretario Generale, in merito all'affiliazione dei soci collettivi e degli organismi residenti in stati esteri.

Delibera, su proposta del Segretario Generale, in merito ai rapporti di lavoro con il personale dipendente e sugli eventuali rapporti con il personale esterno.

Dura in carica quattro anni fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva.

Il Segretario Generale svolge compiti di segreteria nei lavori del Comitato Esecutivo.

#### **Art. 15 COMITATO ESECUTIVO ALLARGATO**

Partecipano alla Comitato Esecutivo, senza diritto di voto: il Revisore dei Conti, il Presidente della Commissione di Disciplina, il Presidente della Consulta dei Delegati Regionali, il Presidente della Comitato Scientifico.

Altresì, nei casi in cui si renda opportuno, ai tipi di consultazione e audizione, possono partecipare senza diritto di voto, con convocazione del Presidente dell'Ente, i responsabili dei vari dipartimenti dell'Ente.

## **Art. 16 ATTRIBUZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO**

Compiti del Comitato Esecutivo sono l'applicazione delle direttive e dei deliberati espressi dall'Assemblea Nazionale e degli indirizzi tracciati dal Consiglio Nazionale.

Il Comitato Esecutivo è responsabile della gestione ordinaria dell'Ente.

## **Art. 17 CONVOCAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente almeno 2 volte l'anno, altresì può essere convocato, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza qualificata dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata oppure tramite fax, oppure per via e-mail, deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data fissata.

Il Comitato Esecutivo si considera validamente costituito con la partecipazione dei 2/3 degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza semplice dei presenti.

## **Art. 18 PRESIDENTE**

Il Presidente è nominato dall'Assemblea Straordinaria e resta in carica fino all'approvazione del quarto bilancio consuntivo successivo alla sua nomina.

Ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale.

Convoca e dirige Il Comitato Esecutivo e il Consiglio Nazionale, ne firma i deliberati.

Convoca l'Assemblea Nazionale nei modi prescritti dallo Statuto.

Indica il nominativo del Segretario Generale, e tramite lui svolge la corretta applicazione dei deliberati presi dagli Organi dell'Ente.

Propone al Comitato Esecutivo gli eventuali Commissari Straordinari o Delegati degli Organi Periferici.

Cura le relazioni con Enti, Istituzioni e altri Organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno allo sviluppo dell'Ente o di singoli progetti della stesso.

In caso di assenza o impedimento egli è sostituito dal Vice Presidente per un termine non superiore ai 120 giorni, trascorso tale termine dovrà darsi corso alla convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria da convocarsi entro 60 giorni e celebrarsi nei successivi 30.

In caso di urgenza e necessità il Presidente esercita i poteri straordinari del Comitato Esecutivo anche in relazione ai provvedimenti di cui all'Art. 25, salvo ratifica che dovrà avvenire, a pena di inefficacia, nella prima riunione utile del Comitato Esecutivo.

## **Art. 19 VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente è un membro del Consiglio Nazionale e sostituisce a tutti gli effetti il Presidente dell'Ente nei casi previsti dal presente Statuto.

È eletto dal Consiglio Nazionale. Dura in carica quattro anni fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale elettiva.

## **Art. 20 PRESIDENTE ONORARIO**

Il Comitato Nazionale elegge il Presidente Onorario dell'Ente che dovrà essere scelto tra persone che hanno dato lustro ed onore al mondo della Cultura e/o dello Spettacolo, più in generale del terzo settore partecipa all'Assemblea Nazionale, al Consiglio Nazionale, al Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

## **Art. 21 SEGRETARIO GENERALE**

Il Segretario Generale è indicato dal Presidente dell'Ente e nominato dal Consiglio Nazionale tra i propri componenti. È responsabile e garantisce la funzionalità degli uffici e delle strutture dell'Ente. È altresì capo del personale. Propone al Comitato Esecutivo, per quanto di competenza, in merito ai compiti a lui affidati.

Esercita il controllo di legittimità in merito alla elezione dei componenti gli organi direttivi degli organismi affiliati, ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'Art. 4 dello Statuto.

Verifica i requisiti di affiliazione dei soci collettivi e degli organismi residenti in stati esteri, e li propone al Comitato Esecutivo per la successiva deliberazione.

Controfirma e provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo ed è responsabile della compilazione dei libri verbali del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo, nonché della conservazione degli stessi.

Partecipa, in qualità di Segretario, alle riunioni degli organi collegiali dell'Ente e cura le comunicazioni tra il Consiglio Nazionale, il Comitato Esecutivo e gli Organi Periferici ovvero i Delegati Territoriali.

Informa tempestivamente le autorità nazionali, regionali, locali delle nomine e delle variazioni avvenute in seno all'Ente ai vari livelli.

#### **Art. 22 ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE**

In caso di impedimento definitivo o dimissioni del Segretario Generale, il Presidente convocherà tempestivamente il Consiglio Nazionale per una nuova nomina.

Al Segretario Generale sono attribuiti in forma congiunta con il Presidente i poteri per l'amministrazione dei conti e depositi intestati all'Ente; in forma autonoma il Segretario Generale può effettuare disposizioni di pagamento a terzi per importi non superiori a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento).

Di concerto con il Presidente predispone e redige il bilancio da sottoporre all'approvazione degli organi competenti; predispone gli atti per l'Assemblea nazionale.

Altresì è responsabile dell'andamento amministrativo dell'Ente.

Al Segretario Generale è affidato il controllo in merito alla affiliazione dei soci collettivi, di cui all'Art. 5 del presente Statuto.

#### **Art. 23 IL REVISORE DEI CONTI**

Il Revisore dei Conti e il supplente sono eletti dall'Assemblea Nazionale; esercita il controllo di legittimità sulla gestione amministrativa dell'Ente, con poteri di ispezione e controllo.

Il Revisore dei Conti e il supplente devono essere dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile.

Il Revisore dei Conti riferisce annualmente al Consiglio Nazionale in merito alla gestione amministrativa dell'Ente.

Il Revisore dei Conti non possono ad alcun titolo ricoprire altre cariche o assumere incarichi all'interno dell'Ente o di organismi affiliati.

Il Revisore dei Conti partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea Nazionale e al Consiglio Nazionale.

Dura in carica quattro anni fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale elettiva. Non decade in caso di decadenza anticipata degli altri organi dell'Ente.

#### **Art. 24 SOSTITUZIONE DEL REVISORE DEI CONTI**

In caso di rinuncia o di decadenza del Revisore dei Conti, subentra il supplente. Il nuovo Revisore resta in carica fino alla prossima Assemblea elettiva, la quale deve provvedere alla individuazione del nuovo Revisore dei Conti e del supplente.

#### **Art. 25 COMMISSIONE DI DISCIPLINA**

La Commissione di Disciplina si compone di un Presidente e di due membri effettivi (oltre 2 supplenti) tutti eletti dall'Assemblea Nazionale. E' validamente costituita con la presenza di tutti i tre membri, delibera a maggioranza dei presenti, ha competenza in ordine alle infrazioni, alle norme statutarie, ed alle deliberazioni degli organi dell'Ente.

Giudica, nel rispetto dei principi della vigente normativa riguardante i settori in cui opera l'Ente, comunque secondo Giustizia ed equità, nel pieno rispetto del diritto di difesa e con l'obbligo di comunicazione scritta degli addebiti.

Ogni decisione presa dalla Commissione è, esecutiva, salvo l'espulsione che avrà efficacia solo dopo la ratifica del Consiglio Nazionale.

Per una sola volta il Presidente della Commissione può posporre la decisione - per supplemento di istruttoria - fino ad un termine massimo di 60 giorni. Su richiesta del Procuratore Sociale, la Commissione può disporre la sospensione cautelativa dall'attività dell'Ente in pendenza di un provvedimento disciplinare, per un periodo di 60 giorni.

Le decisioni della Commissione sono comunicate all'interessato e affisse nella sede sociale.

Il Presidente ed i componenti della Commissione di Disciplina non possono ad alcun titolo rivestire altre cariche o assumere incarichi dall'Ente o dagli organismi affiliati.

Il Presidente ed i componenti della Commissione di Disciplina partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea Nazionale, al Consiglio Nazionale ed, il solo Presidente, al Comitato Esecutivo. Dura in carica quattro anni fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale elettiva. La Commissione non decade in caso di decadenza anticipata degli altri organi dell'Ente.

#### **Art. 26 PROCURATORE SOCIALE**

Il Procuratore Sociale, è individuato dal Consiglio Nazionale, quale esperto in materie giuridiche.

E' titolare dell'azione disciplinare, esplica pertanto le funzioni di indagine e requirenti dinanzi gli organi di Giustizia Sociale.

Dura in carica quattro anni e comunque fino alla nuova elezione del Consiglio Nazionale eletto dell'Assemblea Nazionale Elettiva.

Non decade in caso di decadenza anticipata degli altri organi dell'Ente. Non può ad alcun titolo ricoprire altre cariche od assumere incarichi dall'Ente o da organismi affiliati.

### **Art. 27 IL COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico ha lo scopo di studiare, approfondire e sviluppare tutte le tematiche di carattere tecnico/scientifico per il miglioramento e la salvaguardia di tutte le attività dell'Ente.

Il Comitato Scientifico promuoverà anche iniziative volte alla divulgazione delle proprie tesi attraverso convegni, dibattiti, pubblicazioni e materiale audiovisivo.

Il Comitato Scientifico, presieduto da un Presidente, sarà formato da un massimo di 12 componenti, tutti particolarmente qualificati nelle ambito delle varie materie di competenza dell'ente.

Il Presidente e i componenti della Comitato Scientifico sono scelti dal Comitato Esecutivo.

Il Presidente partecipa, senza, diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio Nazionale.

### **Art. 28 DIPARTIMENTI**

Al fine del migliore sviluppo delle singole attività e discipline sono costituiti i dipartimenti diretti da un Responsabile Nazionale che ne coordina le attività. I responsabili sono scelti dal Comitato Esecutivo. Ai dipartimenti è demandata l'organizzazione delle iniziative nazionali di pertinenza. Ogni dipartimento può dotarsi di responsabili periferici nominati dal Presidente dell'organo periferico competente territorialmente.

I responsabili nazionali dei dipartimenti partecipano, senza diritto di voto, al Consiglio Nazionale e all'Assemblea Nazionale.

### **Art. 29 ORGANI PERIFERICI**

Sono Organi Periferici e di diretta emanazione dell'Ente: le Assemblee Regionali e Provinciali, i Coordinamenti Regionali, i Coordinamenti Provinciali e i Coordinamenti Esteri. Gli Organi Periferici dell'Ente possono essere costituiti in tutte le Regioni e Province nazionali e in altri stati compatibilmente con la legislazione dello stato estero di riferimento.

I Coordinamenti Regionali coordinano l'attività degli altri organi periferici e degli organismi ad esso affiliati di competenza territoriale, secondo i programmi stabiliti dal Consiglio Nazionale.

Si costituiscono:

- a) I Coordinamenti Provinciali associazione regolarmente costituita: allorquando nell'ambito del territorio provinciale siano presenti e abbiano ottenuto l'adesione all'Ente almeno n.3 associazioni non riconosciute, organizzazioni di volontariato, o circoli affiliati. Non possono essere computate nel numero di affiliazioni valide, i soci collettivi che presentano per loro natura un procedimento di affiliazione semplificato. I rappresentanti legali di ciascuna associazione o circolo o organizzazione di volontariato riuniti in Assemblea, eleggono il proprio Responsabile, che assume la rappresentanza del Coordinamento Provinciale;
- b) I Coordinamenti Regionali associazione regolarmente costituita: allorquando nell'ambito del territorio regionale siano presenti almeno n.2 Coordinamenti Provinciali. Il rappresentante legale di ciascun Coordinamento Provinciale, più un rappresentante indicato dal Comitato Esecutivo, riuniti in Assemblea eleggono il proprio Responsabile che assume la rappresentanza del Coordinamento Regionale.

I Coordinamenti Esteri possono essere costituiti, compatibilmente con la legislazione dello stato estero di riferimento, come associazioni con i medesimi principi e finalità dell'Ente, allorquando abbiano ottenuto l'adesione all'Ente almeno n.2 associazioni o organizzazioni di volontariato nello stato estero di riferimento. I Coordinamenti Esteri vengono aggregati all'Ente attraverso una apposita delibera del Comitato Esecutivo. Non possono essere computate nel numero di affiliazioni dello stato estero di riferimento, gli eventuali soci collettivi presenti sul territorio. I rappresentanti di ciascuna associazione o organizzazione di volontariato dello stato estero di riferimento, eleggono democraticamente il proprio Presidente che assume la rappresentanza del Coordinamento Estero.

Ove per qualsiasi motivo un Coordinamento periferico nazionale o un Coordinamento Estero dovesse decadere per dimissioni del Presidente, Il Comitato Esecutivo provvede immediatamente alla scelta di un Commissario che, entro 60 giorni dalla stessa, provvede ad indire l'Assemblea nel territorio di competenza. L'Assemblea deve svolgersi entro i trenta giorni successivi alla convocazione. In caso di presenza di gravi irregolarità di gestione e/o



di accertate gravi carenze al funzionamento, Il Comitato Esecutivo dispone lo scioglimento del Coordinamento stesso destituendo il Presidente e scegliendo immediatamente un Commissario Straordinario che entro i termini e le modalità indicate nel precedente comma, provvede ad indire l'Assemblea nel territorio di competenza per il rinnovo degli organi decaduti.

Tutti i Coordinamenti Periferici sono amministrativamente autonomi, hanno un proprio Statuto che deve essere conforme ai principi alle finalità e agli impegni dell'Ente.

I Presidenti dei Coordinamenti Periferici hanno la rappresentanza legale del Coordinamento e nei confronti dei terzi hanno tutti i poteri di ordinaria amministrazione e, nei limiti imposti dal Comitato Esecutivo, di straordinaria amministrazione.

### **Art. 30 ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI PERIFERICI**

Gli Organi Periferici provvedono nel territorio di competenza:

- a promuovere il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- ad attuare i programmi di attività dell'Ente;
- a rappresentare l'Ente presso ogni istituzione, organismo, amministrazione pubblica nonché verso qualsiasi ente autorità in ambito culturale, sociale, sportivo, ambientale, artistico, turistico e del tempo libero, del proprio specifico territorio di competenza.

### **Art. 31 COMPITI DEL PRESIDENTE DEGLI ORGANI PERIFERICI**

Il Coordinatore Provinciale:

- Convoca l'Assemblea Provinciale almeno una volta ogni 4 anni, oppure richiesta da almeno 1/3 delle associazioni aventi diritto di voto;
- Aggrega le associazioni, organismi di volontariato, circoli, garantendo il rispetto della originaria identità di ciascuno;
- Assicura una costante presenza promozionale per il perseguimento e il raggiungimento dei fini istituzionali;
- Promuove la crescita culturale di tutte le realtà affiliate, organizzando momenti di formazione e sensibilizzazione;
- Collabora con le realtà affiliate al mantenimento dei rapporti con le autorità e gli organismi locali;
- Sostiene e coordina le iniziative e le attività dei propri affiliati e supporta la loro efficacia operativa;
- Propone per la ratifica al Segretario Generale le domande di adesione all'Ente del proprio territorio.

Il Coordinatore Regionale:

- Convoca l'Assemblea Regionale almeno una volta ogni 4 anni e quando richiesto da almeno 1/3 delle associazioni aventi diritto di voto, elabora le linee culturali politiche e operative da svilupparsi in ambito Regionale;
- Rappresenta a livello Regionale le esigenze dei Coordinamenti Provinciali;
- Propone al Comitato Esecutivo la costituzione dei Coordinamenti Provinciali;
- Svolge a livello regionale le stesse attività promozionali, di valorizzazione, di collegamento svolte a livello locale dal Coordinamento Provinciale.

Il Coordinatore di stato estero:

- Aggrega nello stato estero di riferimento, le associazioni e gli organismi di volontariato, garantendo il rispetto della originaria identità di ciascuno;
- Assicura una costante presenza promozionale per il perseguimento e il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente;
- Promuove attraverso progetti locali/internazionali, la crescita culturale di tutte le realtà affiliate, organizzando eventi culturali o momenti di formazione e sensibilizzazione locale, interagendo e cooperando con gli Istituti Italiani di Cultura all'Estero presenti nello Stato;
- Promuove nello stato estero di riferimento, le iniziative culturali, le manifestazioni artistiche, musicali, teatrali degli organismi affiliati all'Ente, curandone i rapporti con le autorità e gli organismi locali;
- Sostiene e coordina le iniziative e le attività degli affiliati nello stato di riferimento, supportane la loro efficacia operativa e promuovendola all'interno dell'Ente;
- Propone al Segretario Generale le domande di adesione all'Ente di organismi dello stato estero di riferimento, per la ratifica con apposita delibera da parte del Comitato Esecutivo.

### **Art. 32 DELEGATI TERRITORIALI**

Laddove non sono presenti organi periferici dell'Ente costituiti come sopra descritto, il Comitato Esecutivo potrà nominare dei Delegati al fine di promuovere lo sviluppo dell'Ente e delle sue attività in modo organico ed omogeneo sul territorio di loro competenza.

Il Delegato Territoriale viene indicato dal Presidente e nominato dal Comitato Esecutivo quando sul territorio di competenza non sono presenti Coordinamenti territoriali o per altri particolari motivi. Il Delegato Territoriale assume le funzioni ed i compiti del Presidente del Comitato Regionale se non costituibile in termini di Statuto, per quanto compatibili. Il Delegato Territoriale riferisce direttamente al Presidente dell'Ente e al Comitato Esecutivo e relaziona sulle attività svolte sul territorio di sua competenza.

I Delegati Territoriali durano in carica quattro anni e comunque fino alla nuova Assemblea Nazionale Elettiva. Non decadono in caso di decadenza anticipata degli altri organi dell'Ente

### **Art. 33 CONSULTA DEI DELEGATI REGIONALI**

La Consulta dei Delegati Regionali è composta dal Presidente della Consulta dei Delegati Regionali e dai Delegati Territoriali.

La Consulta è organo di raccordo tra la struttura centrale e il territorio medesimo; i Delegati Territoriali operano al fine di promuovere lo sviluppo dell'Ente e delle sue attività in modo organico ed omogeneo sul territorio di loro competenza. Il Presidente della Consulta dei Delegati Regionali è scelto dal Comitato Esecutivo: partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Nazionale.

La Consulta formula proposte al Comitato Esecutivo e su indicazioni del Comitato Esecutivo stesso predispone la fattibilità di progetti da attuare a livello regionale e interregionale.

### **Art. 34 PATRIMONIO DELL'ENTE**

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- Dai beni dell'Ente;
- Quote e contributi degli associati
- Eredità, donazioni e legati,
- Contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari,
- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali,
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati,
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi,
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

### **Art. 35 BILANCIO**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Per ogni esercizio sociale, il Segretario Generale deve redigere il bilancio, preventivo e il conto consuntivo, da sottoporre agli organi competenti che lo discutono e lo approvano a maggioranza.

Il conto consuntivo sarà composto dalla parte finanziaria e da quella economica. Ad esso verrà allegato l'inventario sociale.

L'assemblea per la discussione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo deve tenersi entro il 30 aprile di ogni anno.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. E' previsto l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

### **Art. 36 SCIOGLIMENTO DELL'ENTE**

L'Associazione può essere sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea Nazionale in sessione straordinaria. In caso di scioglimento dell'Ente per qualunque causa i beni che residuano, dopo l'esaurimento della liquidazione, devono essere devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito

l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 37 LOGO**

Tutti i segni distintivi dell'Ente sono caratterizzati dall'immagine del sole e della luna, e dalla scritta "IdeAzione CULTURA IDENTITA' ASSOCIAZIONI ORGANIZZAZIONI NON PROFIT", e/o dall'acronimo IdeAzione C.I.A.O. .

E' comunque demandata al Comitato Esecutivo la scelta di logo tipi o disegni che rappresentino e caratterizzino l'Ente.

### **Art. 38 INCOMPATIBILITA'**

Oltre alle incompatibilità previste dagli Artt. 23, 25 e 26, la qualifica di componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altro incarico ordinario e carica sociale elettiva centrale e periferica; sono altresì incompatibili tra loro tutti gli incarichi ordinari e le cariche elettive periferiche. Salvo specifica deroga della Comitato Esecutivo.

Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte, entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta anteriormente. La carica di Presidente dell'Ente è incompatibile con qualsiasi altra carica od incarico nell'ambito dell'Ente o di organismi affiliati.

### **Art. 39 DECADENZA DEGLI ORGANI SOCIALI**

Tutti gli organi collegiali centrali e periferici decadono quando, a qualsiasi titolo, venga meno la metà più uno dei componenti gli organi stessi.

In tali casi il Presidente dell'Ente, o in Sua vacanza il Vice Presidente, devono, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento comportante la decadenza, indire l'Assemblea Nazionale straordinaria, che dovrà essere celebrata entro i successivi 30 giorni e provvederà ad eleggere tutti i componenti dell'organo decaduto.

In ogni caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione dalla carica stessa di singoli componenti gli organi collegiali in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, l'integrazione viene effettuata nella prima Assemblea utile. Qualora sia compromessa la funzionalità dell'organo, si provvederà all'integrazione con un'Assemblea Straordinaria, nei termini di cui al precedente comma.

Tutti i componenti degli organi centrali e periferici decadono quando, senza motivata ragione, sono assenti per tre volte consecutive dalle riunioni degli organi suddetti. Tali organi sono reintegrati, salvo i casi di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, alla prima Assemblea utile.

In caso di dimissioni o comunque venir meno del Presidente dell'Ente, il Vice Presidente provvederà, nel termine di sessanta giorni, ad indire l'Assemblea Straordinaria che dovrà essere celebrata entro i successivi trenta per la carica della carica resasi vacante.

Al Vice Presidente spetteranno, sino alla celebrazione dell'Assemblea, le funzioni relative all'ordinaria amministrazione attribuite al Presidente.

La mancata approvazione della relazione relativa alla gestione dell'anno trascorso comporta la decadenza di tutti gli organi centrali, eccezion fatta per quelli di disciplina e per il Revisore dei Conti, solo nell'ipotesi in cui la relativa deliberazione sia stata assunta con la metà più uno dei voti spettanti a tutti gli affiliati. Gli organi decaduti devono rimanere in *prorogatio* per la sola ordinaria amministrazione.

Il Presidente dell'Ente deve provvedere entro 60 giorni dall'evento, alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria che deve celebrarsi entro i successivi trenta giorni per il rinnovo degli organi decaduti.

### **Art. 40 DECADENZA DEL TESSERATO**

Il tesseramento all'Ente cessa:

- a) Per mancato versamento della quota annuale;
- b) Per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento medesimo;
- c) Per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi di giustizia;

### **Art. 41 MODIFICHE STATUTARIE**

Lo Statuto dell'Ente può essere modificato solo da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Le proposte di modifica devono essere presentate al Consiglio Nazionale da almeno la metà più uno degli affiliati.

Il Consiglio Nazionale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro sessanta giorni l'Assemblea Straordinaria, che deve tenersi entro i successivi trenta.

Il Consiglio Nazionale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa. Il Consiglio Nazionale, nell'indire l'Assemblea Straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli affiliati, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto. Qualora a breve scadenza sia prevista l'Assemblea Ordinaria, le modifiche potranno essere sottoposte alla stessa che dovrà, all'uopo, prevedere una parte straordinaria. Per l'approvazione delle proposte suddette occorrono i 2/3 dei voti presenti in Assemblea.

#### **Art. 42 AUTONOMIA GESTIONALE**

Tutte le Associazioni affiliate, i Coordinamenti territoriali provinciali regionali e esteri, conservano la propria autonomia giuridica, amministrativa, gestionale e patrimoniale.

#### **Art. 43 RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE**

Gli affiliati ed i tesserati si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione di tutte le controversie che potranno insorgere, tra gli stessi o con gli organi dell'Ente, per qualsivoglia fatto o causa che, pur non rientrando nella competenza degli organi di Giustizia Sociale, siano concernenti l'attività espletata nell'ambito dell'Ente stesso. Il Collegio arbitrale sarà composto da due membri scelti da ciascuna delle parti e da un Presidente individuato su indicazione congiunta dei due arbitri o, in caso di disaccordo, dalla Commissione di Disciplina che provvederà anche alla individuazione dell'arbitro quando una delle parti sia inadempiente. In tal senso gli arbitri giudicheranno secondo principi di equità; il loro lodo sarà inappellabile. Il lodo dovrà essere emesso e depositato presso la sede sociale entro 30 giorni dalla nomina del Presidente e ne dovrà essere data tempestiva comunicazione alle parti interessate per la relativa esecuzione.

#### **Art. 44 PUBBLICITA' DEGLI ATTI**

I libri e i documenti, se non già pubblicati, sono visibili dagli organismi affiliati che ne facciano motivata istanza. Le copie richieste sono fatte dagli uffici dell'Ente a spese del richiedente.

#### **Art. 45 RINVIO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE**

Per quanto non contemplato espressamente nel presente Statuto hanno valore, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.